

Codice A1813B

D.D. 12 marzo 2021, n. 646

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 26/2021 per lavori di sistemazione del torrente Grana a monte e a valle del ponte di via Sant'Anna. Lavori complementari. Richiedente: Comune di CAVOUR (TO).



ATTO DD 646/A1813B/2021

DEL 12/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 26/2021 per lavori di sistemazione del torrente Grana a monte e a valle del ponte di via Sant'Anna. Lavori complementari. Richiedente: Comune di CAVOUR (TO).

In data 29/07/2020 con nota prot. n. 8862 (pervenuta in data 30/07/2020 prot. n. 37346/A1813B) il Comune di Cavour ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione del torrente Grana a monte e a valle del ponte di via Sant'Anna. Tali lavori risultano essere di completamento rispetto a quelli già autorizzati da questo Settore, con nota prot. n. 43012 in data 26/09/2019, in sede di Conferenza di Servizi tenuta dal Comune stesso.

Gli interventi complementari risultano essere i seguenti:

a monte del ponte:
intervento A): realizzazione di una difesa spondale in massi di cava in destra idrografica per una lunghezza di 75,00 m; la parte interrata della scogliera sarà costituita da un dado di fondazione di 2,50 m di larghezza e 1,50 m di altezza; è prevista inoltre una ricalibratura delle sezioni d'alveo con movimentazione di materiale litoide; tale intervento ricade in Comune di Bagnolo Piemonte (CN);

a valle del ponte:
intervento B): realizzazione di una soglia in massi di cava a tutto alveo con funzione antiersosiva, avente sezione di 2,00 m x 2,00 m;
intervento C): prolungamento di un tratto di scogliera esistente con la realizzazione di una difesa in massi di cava per una lunghezza di 20,00 m verso valle in sinistra idrografica; la parte interrata della difesa sarà costituita da un dado di fondazione di 2,00 m di larghezza e 1,00 m di altezza; è previsto inoltre il ripristino di una tubazione di scolo, all'interno della scogliera, di diametro pari a 50 cm;
intervento D): prolungamento di un tratto di scogliera esistente con la realizzazione di una difesa in massi di cava per una lunghezza di 5,00 m verso monte in destra idrografica; la parte interrata della

difesa sarà costituita da un dado di fondazione di 2,00 m di larghezza e 1,00 m di altezza; intervento E): ripristino di un guado mediante la posa di blocchi in massi di cava; intervento F): prolungamento di un tratto di scogliera esistente con la realizzazione di una difesa in massi di cava per una lunghezza di 77,00 m verso monte in sinistra idrografica; la parte interrata della difesa sarà costituita da un dado di fondazione di 2,00 m di larghezza e 1,00 m di altezza; intervento G): prolungamento di un tratto di scogliera esistente con la realizzazione di una difesa in massi di cava per una lunghezza di 23,00 m verso monte in sinistra idrografica; la parte interrata della difesa sarà costituita da un dado di fondazione di 2,00 m di larghezza e 1,00 m di altezza; intervento H): realizzazione di un dado di fondazione in massi di cava, avente sezione di 1,00 m x 1,00 m, a protezione di un tratto di scogliera esistente della lunghezza di 100,00 m in sinistra idrografica.

Inoltre è previsto il taglio di vegetazione ripariale nei tratti oggetto di intervento.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dall'Ing. Franco Picotto, costituiti, in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, dalla Relazione tecnico illustrativa, dalla Relazione idraulica e da n. 17 elaborati grafici, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Cavour, con D.G.C. n. 62 del 10/07/2020, ha approvato il progetto delle opere in oggetto. L'Amministrazione Comunale di Bagnolo Piemonte, con D.G.C. n. 124 del 21/10/2020, ha approvato il progetto in argomento per la parte d'intervento ricadente sul proprio territorio.

A seguito di sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Cavour (TO), ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale del corso d'acqua nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, azione sismica, ecc.);
3. i piani di appoggio delle strutture di fondazione delle scogliere e della soglia antiersiva dovranno essere posti alle quote di progetto e comunque, in ogni caso, inferiori di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
4. le scogliere in progetto dovranno essere idoneamente risvoltate ed immorsate a monte ed a valle all'interno della sponda esistente oppure idoneamente raccordate con le difese spondali esistenti;
5. il paramento esterno delle nuove opere di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
6. i massi costituenti le scogliere e la soglia di stabilizzazione dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo di corsi d'acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,4 mc e peso superiore a 10,0 kN;
7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
8. il materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
9. le sponde, le opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori

dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

10. la tubazione di scolo, da ripristinare, dovrà essere posizionata adeguatamente all'interno della difesa in progetto e non dovrà fuoriuscire dal filo di sponda;

11. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

12. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

13. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

14. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

15. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (ad es. Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora per le lavorazioni che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire l'eventuale recupero della fauna ittica, ecc.).

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni